



COMUNE DI ZUBIENA

Provincia di Biella

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (LAVORI SERVIZI E FORNITURE)

I N D I C E

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3 - Costituzione e accantonamento
- Art. 4 – Percentuale effettiva del fondo
- Art. 5 – Percentuale destinata alla ripartizione del fondo
- Art. 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale
- Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo
- Art. 8 – Termini per le prestazioni
- Art. 9 – Riduzione delle risorse finanziarie - penali
- Art. 10 – Corresponsione ed erogazione dell'incentivo
- Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte
- Art. 12 - Incremento della quota del fondo
- Art. 13 - Ore di lavoro straordinario
- Art. 14 – Percentuale del fondo per l'innovazione
- Art. 15 - Disposizioni transitorie

CAPO I

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno.

Il presente regolamento si applica per la programmazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizione di fornitura e servizi, come indicati nelle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

4. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

CAPO II -

FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:

a) importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b) importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8% per le somme accedenti euro 500.000;

c) Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% per le somme eccedenti euro 1.000.000;

d) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4% per le somme eccedenti euro 5.000.000;

e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2% per le somme eccedenti euro 10.000.000.

2. Nel caso in cui un'opera, lavoro, servizio o fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.

3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale art. 113 comma 3°.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume

specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale, deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

- a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
- c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.

5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;

- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (Centrale Unica di Committenza);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché (della complessità dell'opera e) della natura delle attività.

2. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione di presso indicata:

Responsabile del procedimento	15%
Programmazione	5%
Progetto preliminare	15%
Progetto definitivo	15%
Progetto esecutivo	10%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Direzione lavori e contabilità	30%
Collaudo	3%
Collaboratori	5%
Totale	100%

Per i lavori per i quali la progettazione e la direzione dei lavori e le prestazioni ad essa connesse, affidati, anche in parte, a tecnici esterni all'amministrazione e per i quali la responsabilità del procedimento venga affidata a personale dipendente dell'amministrazione, a quest'ultimo spetta un incentivo pari al 80% dell'1,60%, da ripartire come segue:

Responsabile del procedimento	70%
Collaboratori	10%
Totale	80%

Gli incarichi parziali di progettazione interna assolti dal personale tecnico dell'ufficio, saranno così ripartiti:

Progetto preliminare	30%
Progetto definitivo	25%
Progetto esecutivo	15%
Direzione lavori e contabilità dei lavori e collaudo	30%
Totale	100%

Art. 14 Ripartizione dell'incentivo per "Servizi e forniture" Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di presso indicata:

Responsabile del procedimento	30%
Programmazione	4%
Capitolato speciale d'oneri e allegati	25%
DUVRI	3%
Elaborati grafici	10%
Direzione dell'esecuzione	13%
Verifiche di conformità	5%
Collaboratori	10%
Totale	100%

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, è riconosciuta, una quota pari al 15%, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del codice depurato della quota di accantonamento per l'innovazione prevista per Legge.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti. 2. Il responsabile

unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – PENALI

Il responsabile, previo contraddittorio con le parti interessate, qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 dovuto a negligenza dell'incaricato/i, applicherà le seguenti penali:

a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, dovuto a negligenza dell'incaricato/i, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico pari al 50%.

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 dovuto a negligenza dell'incaricato/i si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;

b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;

c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Liquidazione dell'incentivo La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture. L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente, le economie derivanti dalla mancata erogazione per raggiungimento della quota ammessa per dipendente, esuberante il 50% del trattamento economico verrà utilizzata per incrementare il fondo produttività dell'ente.

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.7 2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

ART. 13. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

CAPO IV

FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 14 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.

196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Responsabile preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Responsabile preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.